



Città di Lodi Vecchio

Provincia di Lodi

ORDINANZA N. 14/2010 del 31/03/2010

**ESERCIZI DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA
DETERMINAZIONE ORARI DI APERTURA E CHIUSURA E
CALENDARIO GIORNATE DI APERTURA FACOLTATIVE ANNO 2010**

IL SINDACO

- ❑ Vista la legge 17 agosto 2005, n. 174, "Disciplina delle attività di acconciatore";
- ❑ Vista la Legge 4 gennaio 1990, n. 1, "Disciplina dell'attività di estetista";
- ❑ Visto il vigente Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività di parrucchiere ed estetista;
- ❑ Ritenuto di determinare il calendario delle giornate domenicali e festive di apertura per l'anno 2010 delle attività di acconciatore ed estetista;
- ❑ Richiamate le competenze del Sindaco in materia di regolazione degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati di cui all'art. 50, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- ❑ Visto l'art. 10, comma 2, del D.L. 31/01/2007 n. 7 convertito in Legge 2/04/2007 n. 40;
- ❑ Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- ❑ Ritenuto opportuno uniformare ai nuovi principi in materia di commercio al dettaglio gli orari delle altre attività economiche (artigianato di servizio) nel rispetto dei limiti imposti dalle singole normative di settore;
- ❑ Considerato che gli orari delle attività di servizio (acconciatori ed estetisti) devono rispondere alle finalità di massimo servizio per il consumatore, nel rispetto delle norme e delle relazioni sindacali in materia di lavoro, tenendo altresì conto della funzione di animazione delle zone urbane che essi svolgono;

DISPONE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente provvedimento disciplina gli orari di apertura e di chiusura delle attività di acconciatore di cui alla legge 17/08/2005, n. 174, e di estetista di cui alla legge 4/01/1990, n. 1, e sostituisce ogni precedente analogo provvedimento in materia.

Art. 2 – Libera determinazione degli orari

Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di acconciatore e di estetista sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente provvedimento, fermo restando il rispetto della vigente normativa contrattuale di lavoro subordinato;

Gli esercizi di acconciatore ed estetista possono restare aperti in tutti i gironi della settimana dalle ore 7,00 alle ore 22,00.

Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.

E' concessa la facoltà di effettuare l'orario continuato. E' consentita la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso, oltre i limite degli orari stabiliti.

L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartello e comunicarlo all'ufficio commercio del comune.



Città di Lodi Vecchio
Provincia di Lodi

Art. 3 – Chiusura obbligatoria

Gli esercizi di acconciatore ed estetista osservano la chiusura obbligatoria nei giorni di domenica e nelle festività (*) infrasettimanali.

La chiusura infrasettimanale è facoltativa.

Gli esercizi possono osservare la chiusura infrasettimanale in uno o più giorni predeterminati della settimana, che saranno scelti e resi noti al pubblico mediante indicazione nel cartello orari, visibile e leggibile dall'esterno dell'esercizio.

() sono considerati festivi i seguenti giorni*

Lunedì dell'Angelo – 25 Aprile – 1° Maggio – 2 Giugno – 15 Agosto – 1° Novembre – 8 Dicembre - 25 e 26 Dicembre

Art. 4 – Esercizio dell'attività

Nelle ipotesi di attività congiunta di acconciatore ed estetista, l'operatore dovrà scegliere un orario senza possibilità di differenziare lo stesso in base alle attività esercitate.

Nel caso di esercizi con attività esclusiva e/o prevalente di solarium, l'operatore potrà tenere aperto l'esercizio nella giornata di domenica dalle ore 7,00 fino alle ore 22,00, per la sola attività di solarium.

La deroga sopra esposta è finalizzata esclusivamente per consentire la prestazione dei trattamenti abbronzanti.

La prevalenza dell'attività di solarium dovrà essere dichiarata dal titolare, ovvero dal legale rappresentante in caso di società, all'atto del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 5 – Deroghe

E' facoltà degli operatori aprire gli esercizi :

- ✓ domenica 2 maggio (prima comunione)
- ✓ domenica 30 maggio (santa cresima)
- ✓ per tutto il mese di dicembre nelle giornate di domenica
- ✓ nella festività dell'8 dicembre.

Art. 6 – Sanzioni

L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

La polizia locale è incaricata dell'osservanza della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 4 e segg. – Legge 241/1990 – il responsabile del procedimento è:

Rag. Grazia Maria Rosa

Contro il presente atto è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regione Lombardia (L. 6/12/1971 n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO
Giovanni Carlo CORDONI